

Delibera della Giunta Regionale n. 628 del 28/12/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

PIANO NAZIONALE SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI 2021-2023: INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE III ANNUALITA' IV PIANO SOCIALE REGIONALE E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO SOCIALE REGIONALE 2022-2024.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) con Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 22/10/2021 registrato alla Corte dei Conti il 12/11/2021 sono stati adottati il Capitolo 1 "La strutturalizzazione del sistema dei servizi sociali", e il Capitolo 2 "Piano sociale nazionale 2021-2023 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023" che definiscono il quadro di programmazione unitario per tutte le fonti finanziarie sia nazionali che comunitarie per lo sviluppo del sistema degli interventi e dei servizi sociali, e per la progressiva garanzia dei livelli essenziali di prestazione sociale (LEPS) nel periodo di riferimento;
- b) il Piano sociale nazionale 2021-2023 adottato con il predetto decreto costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, una delle fonti nazionali di finanziamento degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, già stanziato per l'intero triennio di riferimento e individua nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali di prestazione sociale (LEPS) da garantirsi su tutto il territorio nazionale;
- c) il Piano sociale Nazionale ha forma modulare e dovrà completarsi con l'adozione del Piano nazionale di contrasto alla povertà già sottoposto all'esame delle Regioni per l'acquisizione dell'Intesa, e del Piano Non Autosufficienza che sarà elaborato il prossimo anno;

PREMESSO altresì che

- a) con la legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 e ss.mm.ii. recante "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328" è stata dettata in Campania la disciplina per la programmazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi in materia di assistenza alle persone e alle famiglie;
- b) la L.R. n. 11/2007 all'art. 20 stabilisce che la Regione adotti il Piano sociale regionale con validità triennale, e che tale Piano rappresenti la cornice programmatoria per gli Ambiti territoriali per la definizione dei propri atti di programmazione e per la definizione del sistema regionale integrato dei servizi e interventi sociali;
- c) con D.G.R. n. 897 del 28/12/2018 è stato approvato, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/07 e ss.mm.ii., e in coerenza con il corrispondente Piano Sociale Nazionale, il Piano Sociale Regionale 2019 2021 che definisce i principi e gli obiettivi per la realizzazione del sistema di interventi e servizi da parte degli Ambiti territoriali per il suddetto triennio, indicando tra gli obiettivi di sistema da perseguire una maggiore organicità tra gli interventi derivanti dalle diverse linee di finanziamento a livello nazionale e regionale (Parte II: gli assi strategici per il triennio 2019-2021);
- d) nel detto Piano Sociale regionale 2019-2021 la programmazione avviene a livello di macroattività e obiettivi di servizio, intesi come standard da garantire, e individua Azioni strategiche (Parte III), anche in coerenza con la D.Lgs. n. 147/2017 che individua già alcuni servizi come veri Livelli Essenziali delle Prestazioni, in particolare i servizi del Welfare d'accesso e i servizi per la presa in carico personalizzata e integrata nelle diverse aree di intervento (segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale), nonché i servizi di sostegno socio-educativo domiciliare e territoriale all'infanzia e alla genitorialità, anche nei contesti di vita, come la scuola; ciò in linea con le disposizioni contenute rispettivamente nei richiamati Decreti Ministeriali del 18 maggio 2018 e del 26 novembre 2018:
- e) il Piano Sociale Regionale, coerentemente alle disposizioni di cui alla l'articolo 6 della legge 328/00 affida ai comuni associati le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali nelle forme previste dal testo unico degli enti locali e l'articolo 19 affida ad essi la definizione e realizzazione del piano sociale di zona, pur prevedendo premialità economiche a favore degli Ambiti che costituiscono forme associative e/o di gestione diverse dalla Convenzione ex art. 30 del TUEL;

RILEVATO CHE

a) il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, in ossequio alle disposizioni impartite con L. n. 178/2020 art. 1 ai commi 792 (destinazione del Fondo solidarietà comunale,

poi specificato con DPCM 1/7/2021), 797 (fissazione del LEPS e incentivi per l'assunzione di AS a tempo pieno indeterminato) e 804 (deroga ai limiti di spesa per assunzioni di assistenti sociali), ed in continuità con il Piano Povertà attualmente vigente, enfatizza e promuove il potenziamento, la strutturalizzazione e il consolidamento del servizio sociale professionale quale Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali; viene, infatti, fissato in 1/5000 il rapporto tra Assistenti Sociali a tempo pieno e indeterminato e numero di abitanti;

- b) nel predetto Piano viene riconosciuto nel servizio sociale professionale l'elemento essenziale per la valutazione del bisogno, la presa in carico e la progettazione degli interventi individuali e viene chiarito che al fine di assicurare continuità degli interventi e anche di evitare conflitti di interessi, appare opportuno che il detto servizio sia erogato dall'ente pubblico;
- c) il medesimo Piano in uno alle disposizioni dianzi richiamate punta al rafforzamento e alla qualificazione dei servizi del welfare d'accesso, sostenuti finanziariamente a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale, del Fondo Povertà quota servizi, e del PON inclusione, in particolare con riferimento ai servizi di segretariato sociale e multidisciplinari riferite alle altre professioni sociali e complementari al servizio sociale professionale; ciò per garantire ai cittadini di accedere agevolmente al sistema integrato locale di interventi e servizi sociali;

RILEVATO altresì che

- a) il Decreto Ministeriale del 22/10/2021 sopra citato individua, nel Fondo Nazionale Politiche Sociali la principale fonte di finanziamento da dedicare per almeno il 50% agli interventi per le persone di minore età (sostegno al contesto familiare, sostegno ai contesti quotidiani di vita dei minori, interventi per minori fuori dal contesto familiare) incluso il programma PIPPI, e per il restante 50% ad altri interventi e ad Azioni di sistema, in particolare per l'avvio di iniziative volte alla supervisione professionale degli operatori sociali, per il rafforzamento dei Punti Unici di Accesso (PUA), della valutazione multidimensionale e dei percorsi di dimissioni protette, e per azioni di sistema regionali per un massimo dell'1% del fondo;
- b) detto Decreto Ministeriale, applicando lo storico criterio di riparto, assegna alla Campania l'importo di € 39.171.456,32 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 del Piano sociale nazionale, al fine di favorire gli obiettivi di stabilizzazione e potenziamento del sistema dei servizi sociali e l'applicazione dei LEPS grazie ad un orizzonte triennale di programmazione e finanziamento del sistema:
- c) ai sensi dell'art. 3 del menzionato Decreto Ministeriale del 22/10/21 occorre entro 60 giorni dall'emanazione dello stesso definire la programmazione regionale per l'impiego del FNPS per l'annualità 2021, da trasmettere attraverso la sezione dedicata del sistema informativo in uso (SIOSS), in coerenza con il Piano sociale nazionale 2021-2023 secondo macroattività e aree di intervento come rappresentati con il modello di cui all'allegato C al Decreto Ministeriale medesimo, e secondo le previsioni di cui all'allegato F relativamente alle risorse e al numero minimi di ambiti territoriali da coinvolgere nel programma PIPPI;

TENUTO CONTO che

- a) al sostegno del sistema integrato di interventi e servizi sociali, finalizzato fra l'altro al sostegno delle politiche per la disabilità e per la non autosufficienza, per la lotta alla povertà e per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, concorrono diverse fonti di finanziamento oltre al Fondo nazionale per le politiche sociali, ossia il Fondo per le non autosufficienze, per il «Dopo di noi», per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Fondo sociale regionale, previsto dalla L.R. n. 11/07 e ss.mm.ii., nonché i Comuni con risorse proprie ed eventualmente i programmi comunitari con le relative risorse;
- b) i Comuni, associati in ambiti territoriali, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 11/2007 e s.m.i., istituiscono il Fondo Unico di Ambito (FUA) in cui confluiscono tutte le risorse afferenti al sostegno del sistema integrato sociale regionale per la realizzazione dei servizi programmati nel Piano di Zona;
- c) per l'annualità 2021 il Fondo Nazionale Politiche sociali stanzia in favore della Campania € 39.171.456,32
- d) per l'annualità 2021 la Regione concorre al sostegno del sistema integrato di interventi e servizi dei Piani di Zona attraverso il Fondo Regionale ammontante ad euro 11.995.300,00 ;

TENUTO CONTO altresì che

a) occorre adottare il Piano sociale regionale per il triennio 2022-2024, sulla base delle indicazioni e previsioni del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e dei Piani

- settoriali che lo compongono e che sono in via di adozione (Piano povertà e Piano non autosufficienza):
- alla luce delle finalità esplicitate nell'ambito del Piano nazionale 2021-2023 occorre attualizzare gli indirizzi per la predisposizione dei Piani sociali di Zona riferiti alla III annualità del IV Piano sociale regionale 2019-2021;
- è necessario procedere alla programmazione delle risorse afferenti al FNPS, che rappresentano insieme al Fondo regionale ed alla quota di compartecipazione dei Comuni, tra le principali fonti di finanziamento per la programmazione da parte degli Ambiti Territoriali entro i Piani di Zona del sistema integrato di interventi e servizi;

RITENUTO

- a) di dover prendere atto del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, nelle parti già approvate con Decreto del MLPS del 12/11/2021 e di dare mandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie, per il tramite dello Staff Tecnico Operativo 91, di procedere all'elaborazione di proposta di Piano Sociale Regionale per il triennio 2022-2024, in coerenza e continuità con le precedenti programmazioni regionali, e con il Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023 nonché con l'avvio delle programmazioni del PNRR;
- b) di dover programmare le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2021, e per gli anni 2022, 2023, per un importo pari a euro 39.171.456,32 per ciascun anno, in coerenza con le indicazioni degli atti triennali di programmazione ministeriali:
 - stabilendo che la somma pari ad euro 38.406.456,32 sia finalizzata alla programmazione e alla realizzazione degli interventi e dei servizi dei Piani di Zona, per almeno il 50% agli interventi per le persone di minore età (sostegno al contesto familiare, sostegno ai contesti quotidiani di vita dei minori, interventi per minori fuori dal contesto familiare), e per il restante 50% ad altri interventi e ad Azioni di sistema, in particolare per l'avvio di azioni sistematiche di supervisione professionale degli operatori sociali, per il rafforzamento dei PUA, della valutazione multidimensionale e dei percorsi di dimissioni protette;
 - finalizzando la somma di euro 375.000,00 per l'implementazione del programma PIPPI per l'anno 2021, attraverso il coinvolgimento degli Ambiti interessati e in possesso dei requisiti previsti, fino a un massimo di sei e con una quota per ciascuno di essi di € 62.500, selezionati nel rispetto del principio di trasparenza e di rotazione;
 - destinando euro 390.000,00, entro il massimo dell'1% delle risorse assegnate, al rafforzamento dell'accompagnamento agli Ambiti e del monitoraggio dei servizi programmati e offerti dagli Ambiti territoriali;
- c) di dover stabilire che della predetta somma pari ad euro 38.406.456,32 venga destinata la cifra complessiva di euro 1.000.000,00 per la premialità per incentivare l'adozione di forme associative o di gestione diverse dalla convenzione ex art. 30 del TUEL, stabilendo che la quota premiale sia assegnata in parti uguali in favore degli Ambiti che hanno costituito dette forme associative e abbiano formalizzato i relativi atti entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2021-2023, i cui organi siano insediati al 31/03 di ciascun anno successivo e che alla stessa data abbiano adottato il Piano di Zona ed il Piano Attuativo Locale relativo all'annualità precedente conforme alle disposizioni regionali, e che abbiano raggiunto e mantenuto un livello minimo di strutturazione del Servizio sociale professionale come stabilito dai LEP relativamente al rapporto tra Assistenti sociali con almeno contratto a tempo determinato e popolazione residente;
- d) di dover confermare, quanto alle risorse del FNPS di cui alla precedente lettera b) primo alinea e del Fondo Regionale il riparto in favore degli Ambiti territoriali secondo i criteri indicati nel IV Piano Sociale Regionale, dell'85% per popolazione residente nell'Ambito e 15% per estensione territoriale dell'Ambito, in attuazione dei quali per il Fondo Regionale 2021 sono stati disposti dai competenti uffici i relativi atti contabili nei termini stabiliti dal Bilancio regionale;

- e) di dover formulare indirizzo affinché la programmazione dei Piani di Zona per la III annualità del IV PSR, al fine di perseguire priorità e obiettivi indicati dal Piano Sociale Nazionale 2021-2023 e dal Piano Sociale regionale 2019-2021, sia conclusa entro il primo trimestre 2022 allo scopo di recuperare il ritardo di attuazione del sistema integrato territoriale dei servizi sociali, nonché di fornire una cornice programmatoria senza soluzione di continuità con quella già in corso per la II annualità, e costituisca effettivo avvio del triennio di programmazione nazionale 2021-2023 anche in considerazione dell'imminente avvio della programmazione del PNRR;
- f) di dover stabilire che i Piani di Zona III annualità, la cui copertura è assicurata anche dalle risorse di cui al Fondo Sociale Regionale e dalle risorse proprie del FUA, riservino la quota massima del 20% delle risorse complessive del FUA per il funzionamento degli Uffici di Piano a valere sulle suddette risorse, nonché comprendano le azioni programmate relativamente a tutte le aree tematiche e macro livelli di cui al Piano Sociale Nazionale e Regionale, anche se a valere su fonti finanziarie ulteriori rispetto a quelle di cui al presente provvedimento, ivi incluse le azioni e gli interventi per le disabilità, di contrasto alle povertà in quota servizi, per le famiglie a valere sui cd Fondi Intese e le azioni di cui alle leggi regionali n. 27/2019, 38/2020 e L.R. n. 26 2020 per favorire l'accesso delle persone disabili alle aree balneabili per gli Ambiti sociali territoriali con Comuni costieri;
- g) di dover formulare indirizzi per la redazione dei Piani di Zona III annualità e per la predisposizione del Piano Sociale Regionale 2022-2024, affinché in coerenza con gli atti di Pianificazione Nazionali venga data massima enfasi alle due linee di programmazione del rafforzamento, qualificazione e stabilizzazione del Servizio Sociale professionale, dell'adozione di forme organizzative e contrattuali che assicurino continuità nelle attività e nella presa in carico degli utenti e assenza di conflitti di interesse anche potenziali nelle attività del SSP, e dall'altro lato al sostegno all'infanzia e all'adolescenza per prevenire o limitare al massimo il ricorso all'allontanamento dal nucleo familiare, attraverso le attività di supporto al contesto familiare e nei contesti di vita;
- h) di dover formulare indirizzo affinché le attività di supervisione degli operatori sociali siano attivate con la regia regionale e ricorrendo anche all'apporto scientifico, didattico e professionale delle Università campane sedi dei corsi di laurea in servizio sociale;
- i) di dover dare mandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie di procedere per la III annualità all'elaborazione di indicazioni attuative degli indirizzi sopra definiti nonché all'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti attuativi del presente atto, compresi quelli di natura contabile, subordinando la conformità dei piani alla indicazione nei detti documenti di programmazione delle azioni di rafforzamento e incremento dei servizi afferenti alle attività e agli obiettivi sopra indicati;

VISTI

a) tutti gli atti richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:

 di prendere atto del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, nelle parti già approvate con Decreto del MLPS del 12/11/2021 e di dare mandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie, per il tramite dello Staff Tecnico Operativo 91, di procedere all'elaborazione di proposta di Piano Sociale Regionale per il triennio 2022-2024, in coerenza e

continuità con le precedenti programmazioni regionali, e con il Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023 nonché con l'avvio delle programmazioni del PNRR;

- 2. di programmare le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2021, e per gli anni 2022, 2023, per un importo pari a euro 39.171.456,32 per ciascun anno, in coerenza con le indicazioni degli atti triennali di programmazione ministeriali:
 - stabilendo che la somma pari ad euro 38.406.456,32 sia finalizzata alla programmazione e alla realizzazione degli interventi e dei servizi dei Piani di Zona, per almeno il 50% agli interventi per le persone di minore età (sostegno al contesto familiare, sostegno ai contesti quotidiani di vita dei minori, interventi per minori fuori dal contesto familiare), e per il restante 50% ad altri interventi e ad Azioni di sistema, in particolare per l'avvio di azioni sistematiche di supervisione professionale degli operatori sociali, per il rafforzamento dei PUA, della valutazione multidimensionale e dei percorsi di dimissioni protette;
 - finalizzando la somma di euro 375.000,00 per l'implementazione del programma PIPPI per l'anno 2021, attraverso il coinvolgimento degli Ambiti interessati e in possesso dei requisiti previsti, fino a un massimo di sei e con una quota per ciascuno di essi di € 62.500, selezionati nel rispetto del principio di trasparenza e di rotazione;
 - destinando euro 390.000,00, entro il massimo dell'1% delle risorse assegnate, al rafforzamento dell'accompagnamento agli Ambiti e del monitoraggio dei servizi programmati e offerti dagli Ambiti territoriali:
- 3. di stabilire che della predetta somma pari ad euro 38.406.456,32 venga destinata la cifra complessiva di euro 1.000.000,00 per la premialità per incentivare l'adozione di forme associative o di gestione diverse dalla convenzione ex art. 30 del TUEL, stabilendo che la quota premiale sia assegnata in parti uguali in favore degli Ambiti che hanno costituito dette forme associative e abbiano formalizzato i relativi atti entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2021-2023, i cui organi siano insediati al 31/03 di ciascun anno successivo e che alla stessa data abbiano adottato il Piano di Zona ed il Piano Attuativo Locale relativo all'annualità precedente conforme alle disposizioni regionali, e che abbiano raggiunto e mantenuto un livello minimo di strutturazione del Servizio sociale professionale come stabilito dai LEP relativamente al rapporto tra Assistenti sociali con almeno contratto a tempo determinato e popolazione residente;
- 4. di confermare, quanto alle risorse del FNPS di cui alla precedente lettera b) primo alinea e del Fondo Regionale il riparto in favore degli Ambiti territoriali secondo i criteri indicati nel IV Piano Sociale Regionale, dell'85% per popolazione residente nell'Ambito e 15% per estensione territoriale dell'Ambito, in attuazione dei quali per il Fondo Regionale 2021 sono stati disposti dai competenti uffici i relativi atti contabili nei termini stabiliti dal Bilancio regionale;
- 5. di formulare indirizzo affinché la programmazione dei Piani di Zona per la III annualità del IV PSR, al fine di perseguire priorità e obiettivi indicati dal Piano Sociale Nazionale 2021-2023 e dal Piano Sociale regionale 2019-2021, sia conclusa entro il primo trimestre 2022 allo scopo di recuperare il ritardo di attuazione del sistema integrato territoriale dei servizi sociali, nonché di fornire una cornice programmatoria senza soluzione di continuità con quella già in corso per la II annualità, e costituisca effettivo avvio del triennio di programmazione nazionale 2021-2023 anche in considerazione dell'imminente avvio della programmazione del PNRR;
- 6. di stabilire che i Piani di Zona III annualità, la cui copertura è assicurata anche dalle risorse di cui al Fondo Sociale Regionale e dalle risorse proprie del FUA, riservino la quota massima del 20% delle risorse complessive del FUA per il funzionamento degli Uffici di Piano a valere sulle suddette risorse, nonché comprendano le azioni programmate relativamente a tutte le aree tematiche e macro livelli di cui al Piano Sociale Nazionale e Regionale, anche se a valere su fonti finanziarie

ulteriori rispetto a quelle di cui al presente provvedimento, ivi incluse le azioni e gli interventi per le disabilità, di contrasto alle povertà in quota servizi, per le famiglie a valere sui cd Fondi Intese e le azioni di cui alle leggi regionali n. 27/2019, 38/2020 e L.R. n. 26 2020 per favorire l'accesso delle persone disabili alle aree balneabili per gli Ambiti sociali territoriali con Comuni costieri;

- 7. di formulare indirizzi per la redazione dei Piani di Zona III annualità e per la predisposizione del Piano Sociale Regionale 2022-2024, affinché in coerenza con gli atti di Pianificazione Nazionali venga data massima enfasi alle due linee di programmazione del rafforzamento, qualificazione e stabilizzazione del Servizio Sociale professionale, dell'adozione di forme organizzative e contrattuali che assicurino continuità nelle attività e nella presa in carico degli utenti e assenza di conflitti di interesse anche potenziali nelle attività del SSP, e dall'altro lato al sostegno all'infanzia e all'adolescenza per prevenire o limitare al massimo il ricorso all'allontanamento dal nucleo familiare, attraverso le attività di supporto al contesto familiare e nei contesti di vita;
- 8. di formulare indirizzo affinché le attività di supervisione degli operatori sociali siano attivate con la regia regionale e ricorrendo anche all'apporto scientifico, didattico e professionale delle Università campane sedi dei corsi di laurea in servizio sociale;
- 9. di dare mandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie di procedere per la III annualità all'elaborazione di indicazioni attuative degli indirizzi sopra definiti nonché all'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti attuativi del presente atto, compresi quelli di natura contabile, subordinando la conformità dei piani alla indicazione nei detti documenti di programmazione delle azioni di rafforzamento e incremento dei servizi afferenti alle attività e agli obiettivi sopra indicati;
- 10. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore all'Istruzione e alle Politiche Sociali, all'Assessore al Bilancio, alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie, al BURC e agli uffici competenti per la relativa pubblicazione.